

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

V^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 050/CFA

(2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 12 novembre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Avv. Serapio Deroma – Presidente f.f.; Avv. Stefano Agamennone, Avv. Daniele Cantini, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL CALC. TULLI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 9.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (EX ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI) IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMI 4 E 15, CO. 1, 2 E 10, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL'1.2.2007 AL 7.4.2010; IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL'8.4.2010 AL 31.3.2015, NONCHÉ IN RELAZIONE ALL'ART. 93, COMMA 1 N.O.I.F.; IN RELAZIONE ALL'ART. 16, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL'8.4.2010 AL 31.3.2015 - nota n. 11998/488 pf12-13 GT/ SP/dl del 15.6.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 27/TFN del 22.10.2015)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Tulli Alessandro riduce la sanzione dell'ammenda a € 3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL F.C. JUVENTUS S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI € 9.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S.;

- AMMENDA DI € 9.000,00 AL SIG. MAROTTA GIUSEPPE, AMMINISTRATORE DELEGATO E RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ, RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (EX ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI), IN RELAZIONE ALL'ART. 22 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL'8.4.2010 AL 31.3.2015, NONCHÉ IN RELAZIONE ALL'ART. 93 COMMA 1 N.O.I.F. - nota n. 11998/488 pf12-13 GT/ SP/dl del 15.6.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 27/TFN del 22.10.2015)

La C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Juventus Spa di Torino, visti gli artt. 19 C.G.S. e 28 Regolamento Agenti vigente all'epoca dei fatti, così ridetermina le sanzioni inflitte:

- Sig. Giuseppe Marotta, ammonizione;
- F.C. Juventus S.p.A., censura.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL CALC. MASAHUDU ALHASSAN AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 11.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (EX ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI) IN RELAZIONE ALL'ART. 3 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL'8.4.2010 AL 31.3.2015; ALL'ART. 16 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL'8.4.2010 AL 31.3.2015; ALL'ART. 21 COMMA 5 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL'8.4.2010 AL 31.3.2015 ED IN RELAZIONE ALL'ART. 93 COMMA 1 N.O.I.F. - nota n. 11998/488 pf12-13 GT/ SP/dl del 15.6.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 27/TFN del 22.10.2015)

La C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Masahudu Alhassan riduce la sanzione dell'ammenda a € 1.500,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO SIG. FIORINI GIANLUCA (Agente di calciatori) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 15 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S, IN VIGORE FINO AL 31.7.2014 E DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL VIGENTE C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 19, COMMI 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AGENTI IN VIGORE FINO AL 31.3.2015 - nota n. 2236/759pf13-14 SP/seg. del 4.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 33/TFN del 04.11.2015)

La C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Fiorini Gianluca riduce la sanzione dell'inibizione a giorni 7.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE f.f.
Serapio Deroma

Publicato in Roma il 12 novembre 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio